

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Aggiornamento 2026

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
MONTANI (EX STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI
VIGENTI)**

**Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione 26/06/1995 n. 75,
modificato con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
25/11/1996 n. 81, 05/08/1997 n. 57, 08/05/2001 n. 53, 27/11/2001 n. 123,
22/06/2006 n. 57, 25/03/2008 n. 77, 30/04/2009 n.53, 05/08/2010 n. 79,
12/02/2013 n. 8, 18/10/2013 n. 150, 07/03/2014 n. 28, 11/04/2014 n. 41 e
28/07/2016 n. 80. e 21/01/2026 n. 4.**

PREMESSE

I soci confermano l'impegno a garantire che una quota delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente dall'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3, comma 8, dello statuto della società. Si evidenzia che ATERSIR ritiene di non poter più considerare, con effetto dal 2013, nella tariffa d'acqua all'ingrosso, fra la componente "Oneri Locali", i suddetti contributi riconosciuti dalla Società ai Comuni Montani nei cui territori insiste sia il bacino imbrifero della diga di Ridracoli che i principali impianti di stoccaggio e trattamento della risorsa idrica di Ridracoli. ATERSIR ha modificato le valutazioni precedentemente espresse a seguito delle determinazioni tariffarie dell'Autorità nazionale tenuto conto di quanto indicato dalla stessa AEEGSI con deliberazione n. 664/2015 cd "MTI-2" (vedi pag. 19) ovvero che è consentita *"l'inclusione in detta componente degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane laddove ricondotti poi a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico"*. Di fatto ATERSIR, in merito a tali contributi, ritorna, confermandola, all'iniziale valutazione effettuata in sede di Convenzione di affidamento del 31/12/2008 (ed esplicitata nel suo allegato Piano di Prima Attivazione), ovvero del relativo "non riconoscimento" tariffario; ATERSIR ritiene che tale valutazione sia supportata dal fatto che, anche sulla base della documentazione trasmessa da Romagna Acque in merito all'effettivo utilizzo di tali contributi da parte dei comuni, emerge che le somme non sono state destinate *"a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico"*. Tutto ciò detto si conferma l'impegno assunto dalla Società verso i Comuni Montani nei termini contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 41/2014 ad eccezione di quanto di seguito indicato:

- per l'esercizio 2016 conferma dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nell'anno 2015;
- con effetto dall'esercizio 2017 ridefinizione dell'entità, in valore assoluto e in misura fissa, dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nei termini definiti al successivo art. 3;
- dall'esercizio 2018 il valore dei contributi riconosciuti a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'esercizio precedente annualmente aggiornato in base all'indice di inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi da parte della Società ai programmi ed alle iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale interessanti i territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d, dello Statuto della Società 28.06.2023 nonché dell'art. 8, 1° comma, della Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) fra gli Enti Locali soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., sottoscritta in data 13 aprile 2018.

2. La concessione di contributi ai Comuni di cui al primo comma del presente articolo è disposta per le seguenti attività:

- a) interventi di ripristino, di bonifica, di sistemazione ambientale e a verde in aree limitrofe alle opere di captazione e stoccaggio dell'Acquedotto della Romagna e per la salvaguardia e la rinaturazione dei corsi d'acqua interessati dai prelievi idrici per l'Acquedotto;
- b) interventi di risanamento, ammodernamento e/o completamento afferenti i sistemi acquedottistici, fognari e depurativi di interesse locale;
- c) interventi ed iniziative a tutela e miglioramento della viabilità, in particolare per quella interessata dal passaggio di mezzi di servizio della Società stessa per l'attività ispettiva e il controllo degli impianti;
- d) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere di cui ai precedenti punti a), b), c), realizzate dalla Società e successivamente trasferite in proprietà od in gestione al Comune o realizzate direttamente dal Comune in virtù di contributi ricevuti a norma del presente regolamento;
- e) iniziative e programmi di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al turismo naturalistico ed alla occupazione giovanile e femminile, finalizzate alla crescita sociale e culturale dei territori e delle comunità montane in cui insistono gli impianti dell'Acquedotto della Romagna, anche allo scopo di diffondere sul territorio la conoscenza del ruolo istituzionale della Società.

3. Le richieste di concessione di contributi, inoltrate dai singoli Comuni, dovranno essere formulate secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

ART. 2

1. Nel caso in cui promotore dell'iniziativa non sia direttamente il Comune montano bensì una Istituzione, Associazione, Comitato, ovvero altro Soggetto diverso dal Comune, la Società potrà contribuire all'iniziativa unicamente sulla base di specifica richiesta del Comune stesso sempre secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Il relativo contributo verrà in ogni caso erogato direttamente al Comune che ne avrà fatto richiesta dietro presentazione della documentazione di cui al successivo art. 6, che dovrà tassativamente essere accompagnata da apposita comunicazione del Comune attestante l'avvenuto regolare svolgimento dell'iniziativa.

ART. 3

1. La determinazione dei contributi fa riferimento al 4% dei ricavi di vendita d'acqua in un'annata idrologica media ovvero facendo riferimento a un volume d'acqua complessivamente venduto pari a 111 mln di mc e un volume d'acqua derivato complessivamente dall'invaso di Ridracoli e dalla pompa sul Bidente di 54 mln di mc (di cui: 4,4 mln di mc derivati dal Fiumicello, 1,6 mln di mc derivati dalla pompa sul Bidente e i restanti ripartiti in base alle quote di territorio del bacino idrografico sotteso dalla Diga di Ridracoli e rientranti rispettivamente nei Comuni di Santa Sofia per il 56,97% e di Bagno di Romagna per il 43,03%). Con effetto dall'esercizio 2017 per la determinazione dei suddetti ricavi si assume la tariffa media 2013 di consuntivo, come risultante a seguito di determina ATERSIR n. 37/2013 e pari a 0,354146 euro/mc. Per effetto di quanto sopra l'ammontare della quota annua 2017 dei suddetti contributi è pari a: 764.955 euro (base 2013: 0,354146 euro/mc X 54 mln/mc X 4%). In base ai suddetti criteri, per l'anno 2017 la ripartizione della quota annua di contributi fra i 3 comuni è la seguente: Comune di Premilcuore euro 62.330 (pari all'8,15% del totale), Comune di Santa Sofia euro 410.039 (pari al 53,60% del totale), Comune di Bagno di Romagna euro 292.587 (pari al 38,25% del totale).

2. Per gli anni dal 2018 in poi la quota annua di contributi spettante a ciascun Comune sarà pari a quella dell'anno precedente aggiornata in base all'inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

3. Per l'anno 2016 la quota di contributi spettante a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'anno 2015 ed è la seguente: Comune di Premilcuore euro 69.983, Comune di Santa Sofia euro 460.259, Comune di Bagno di Romagna euro 328.450.

ART. 4

1. I Comuni promotori delle iniziative di cui al precedente art. 1, per ottenere la concessione di contributi da parte della Società, debbono presentare relativa richiesta scritta specificando a quale attività dell'art. 1 comma 2 la richiesta fa riferimento e descrivendo dettagliatamente l'intervento o l'iniziativa ed allegando:

a) il progetto di massima o esecutivo se già in possesso del richiedente, oppure, nel caso di iniziative di cui alla lettera e dell'art. 1 comma 2, il programma di realizzazione dell'iniziativa, una relazione dettagliata che ne illustri le finalità nonché l'informazione circa le modalità di diffusione della conoscenza del ruolo istituzionale della Società;

b) il prospetto dei costi complessivi dell'intervento o dell'iniziativa, il relativo piano finanziario ed i tempi di esecuzione o di svolgimento.

ART. 5

L'assegnazione annuale dei contributi è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'ufficio incaricato.

La concessione dei contributi è disposta, per importi fino ad EURO 80.000 dall'Amministratore cui è conferita delega in materia, per importi superiori dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo competente fissa la misura del contributo sulla base delle istruttorie e delle proposte degli uffici incaricati, tenendo presente:

a) l'importanza dell'iniziativa o dell'intervento proposto, ai fini di quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione;

b) la reale fattibilità degli interventi proposti o dei progetti presentati;

c) la congruità del rapporto fra contributo richiesto e costo complessivo dell'iniziativa o del progetto;

d) la disponibilità, annualmente prevista nel bilancio della Società e comunicata ai Comuni interessati, per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento;

e) il costo complessivo a carico della Società derivante dalla concessione del contributo; sarà tale costo complessivo ad impegnare la disponibilità annua.

ART. 6

1. La corresponsione dei contributi di cui al presente regolamento avverrà con una delle seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o dell'intervento e su presentazione della relativa relazione di merito e rendicontazione contabile;

b) in due o più ratei di cui il primo ad avvenuta attivazione dell'iniziativa o dell'intervento e l'ultimo a sua conclusione e su presentazione della relativa relazione di merito e rendicontazione contabile;

c) con altre diverse modalità se predeterminate e previste in apposita convenzione o accordo, fatti salvi in ogni caso i controlli relativi al regolare svolgimento dell'iniziativa o dell'intervento nonché le verifiche contabili. A tal fine i Comuni destinatari dei contributi sono in ogni modo tenuti a presentare una relazione sull'esito del progetto o dell'iniziativa, integrata da apposita distinta contabile.

ART. 7

1. È in ogni caso facoltà dell'Organo competente ridurre o revocare il contributo concesso qualora sia stata verificata una realizzazione parziale, tardiva o irrilevante dell'iniziativa o dell'intervento.

~ ~ ~